

COMUNE DI UTA

Provincia di CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Art. 1

Istituzione della tassa.

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sono esclusi, ai sensi della L.179 del 31/07/2003 art. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla privativa comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, i rifiuti avviati al recupero. Ai fini di detta esclusione:
 - deve essere fornita prova documentale dell'effettivo avvio al recupero;
 - i rifiuti avviati al recupero non devono essere conferiti al servizio pubblico;
 - il recupero deve essere effettuato presso soggetti autorizzati.Il recupero dei rifiuti non produce l'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti ma il diritto ad avere in restituzione, a consuntivo, una parte della tassa, rapportata alle quantità recuperate e ai costi effettivamente sostenuti dal produttore per il recupero dei rifiuti.
4. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art.2

Assimilazione rifiuti speciali

I rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell'esercizio di attività economiche, nelle tipologie indicate all'art. 1, punto 1.1.1. della delibera del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del DPR 10.09.1982 n° 915 in data 27.07.1984, pubblicata nella G.U. del 13.09.1984 S.O. n° 253, sono assimilati, ai fini della raccolta e dello smaltimento, ai rifiuti solidi urbani interni (assimilazione per qualità). Ai fini di detta assimilazione le quantità dei rifiuti conferiti non dovranno superare il limite massimo giornaliero di 100 grammi per mq. per ciascuna tipologia di rifiuto (assimilazione per quantità).

Art.3

Assimilazione rifiuti di imballaggio

I rifiuti di imballaggio secondari, prodotti da utenze specifiche non domestiche, sono assimilati, ai fini della raccolta e del recupero, ai rifiuti solidi urbani.

Art.4

Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1., in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura:
 - pari al 40 per cento della tariffa se la distanza, dei locali e delle aree, dal più vicino punto di raccolta è compresa tra i 200 metri e i 1000 metri;
 - pari al 30 per cento della tariffa se tale distanza è superiore ai 1000 metri.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 7.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 40 per cento.

Art. 5

Gettito e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1, nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993, n° 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 – lettera a) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni
3. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale.

Art.6

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, comprese le aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dall' art. 1, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno.
Sono da considerare tassabili a titolo esemplificativo:
 - A) le superfici utili di:
 - abitazioni: vani interni (camere, sale, cucine, etc) ed accessori (ingressi interni, corridoi, ripostigli, bagni, vani scala interni all'abitazione, etc.), dipendenze anche se separate o interrato (rimesse, autorimesse, garage, cantine, mansarde, etc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - attività autonome: vani principali ed accessori adibiti a studi professionali, ambulatori, studi fotografici, botteghe, laboratori artigianali ed altre attività economiche;
 - attività di impresa: vani principali ed accessori di alberghi, ristoranti, pensioni, bar, pasticcerie, negozi, edicole, chioschi stabili;
 - attività educative: tutti i vani (uffici, sale scolastiche, anticamere refettori, ripostigli, dispense, bagni, etc.) di collegi e istituti di educazione.
 - B) le aree scoperte nelle quali si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni, quali sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parco giochi e rispettive attività e esercizi connessi.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per le attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art.7

Locali ed aree non tassabili Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti:
 - a) per la loro natura (ESCLUSIONE PER NATURA) quali luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
 - b) per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (ESCLUSIONE PER DESTINAZIONE) quali locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche che, secondo la comune esperienza, non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile.
- E' esclusa dalla tassa quella parte dei locali adibita a palestre destinata esclusivamente allo svolgimento di attività sportive. Sono, invece, tassabili i locali destinati allo svolgimento di attività di massaggio,

mentre quelli destinati alla sauna sono intassabili limitatamente alla superficie dove si effettua tale attività;

- c) per oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (ESCLUSIONE PER NON UTILIZZABILITÀ) quali le unità immobiliari a destinazione abitativa, nonché le aree di pertinenza delle stesse (a condizione che anche queste siano inutilizzabili) che non siano arredate, ossia prive di mobili e suppellettili e di tutte le utenze (idrica, elettrica, gas);
 - d) I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c), d) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque dal Comune non assimilati per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. La tassa si applica anche agli immobili occupati o detenuti dal Comune, secondo le tariffe attribuibili in relazione all'attività svolta nei locali o nelle aree tassabili dal medesimo detenute a qualsiasi titolo.

Per favorire il contribuente, si indicano i documenti necessari per provare la produzione di rifiuti non rientranti nel diritto di privativa, precisando che:

- a) l'onere della prova della produzione di tali rifiuti è del contribuente;
- b) l'irregolare tenuta dei registri non incide sul diritto alla detassazione;
- c) la documentazione assume validità a tempo determinato, con l'obbligo del contribuente di segnalare al Comune eventuali variazioni.

Anche il Comune è soggetto passivo, come più volte affermato dallo stesso Ministero delle Finanze e dal Consiglio di Stato. I locali del Comune andranno assoggettati alla tassa, secondo i vari usi e l'importo della tassa dovrà essere finanziato dal Comune con apposito capitolo di spesa.

Art. 8

Riduzioni di tassazione di tipo oggettivo

1. Per le superfici di seguito elencate, ove risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate a causa dell'uso promiscuo dello stesso locale, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali):

ATTIVITA'	% DETASSAZIONE
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Studi fotografici comprensivi di aree di sviluppo e stampa	30%
Officine meccaniche	30%
Autofficine per riparazione veicoli (auto, moto, cicli, macchine agricole)	30%
Autofficine di elettrauto	20%
Tintorie – Tintolavanderie	20%
Lavanderie	10%
Verniciature, galvanotecnici, fonderie	30%
Officine di carpenteria metallica	30%
Falegnameria con verniciatura	20%
Laboratori dentistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, studi radiologici	15%
Distributori di carburante	20%
Laboratori interni delle pasticcerie	10%
Macellerie e Pescherie	30%
Toilette per animali	10%

La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, presso soggetto autorizzato, allegando idonea documentazione, nonché la planimetria dei locali.

Le riduzioni tariffarie sono applicabili sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

Art. 9

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree di cui all'art. 6 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 6. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 8, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 7 comma 2, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 1.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 11- imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 7 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:
 - a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 21;
 - b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 11 Commisurazione e tariffe.

1. La tassa è commisurata alla superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati secondo quanto disposto dal successivo art.13 del presente regolamento, nonché al costo del servizio per la gestione della TARSU.
2. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore allo 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23/03/1998 n. 138
3. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune ai sensi degli art. 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 12 Tariffe per particolari condizioni di uso.

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di abitazioni unico occupante.
2. La tariffa applicata per gli edifici scolastici, in considerazione dei periodi di chiusura che si verificano durante l'anno, è ridotta del 20%.
3. La tariffa per utenze domestiche relativa ad immobili tenuti a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo è ridotta del 20%, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
4. La riduzione tariffaria di cui al precedente comma è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1; in difetto si provvede al recupero del tributo e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 26.

Art. 13 Classificazione dei locali e delle aree.

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in due categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Art. 14 Deliberazione di tariffa.

1. Entro il termine per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione, stabilito con legge nazionale, la Giunta comunale delibera, in base alla classificazione e ai criteri di cui agli artt. 11 e 13, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di approvazione.
2. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate a tassazione sono determinate in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del

servizio di igiene urbana, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni.

3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

Art. 15

Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria corrispondente maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 16

Rifiuti di imballaggio prodotti da utenze domestiche

1. Per i rifiuti di imballaggio primari prodotti dalle utenze domestiche, e per le frazioni valorizzabili, viene attivato il servizio e/o potenziato il servizio di raccolta separata, in modo da privilegiare i sistemi di raccolta differenziata domiciliare presso le utenze domestiche e il conferimento separato, rispetto alle altre tipologie di rifiuti domestici, dei rifiuti di imballaggio primari, previamente selezionati, e delle frazioni valorizzabili.
2. Per le utenze domestiche è obbligatorio provvedere alla separazione dei rifiuti di imballaggio primari ed ad un loro distinto conferimento al servizio di raccolta differenziata.
3. E' fatto divieto procedere alla raccolta indifferenziata dei materiali già raggruppati in via indifferenziata, nonché destinarli allo stesso conferimento finale del rifiuto indifferenziato.
4. Sono previsti appositi controlli e applicabili specifiche sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi ed ai divieti individuati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, per i quali si fa rinvio al Regolamento Comunale sulle Sanzioni Amministrative e pecuniarie per violazione dei Regolamenti Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2003.

Art 17

Rifiuti di imballaggio prodotti da utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche è vietato il conferimento al circuito ordinario di raccolta comunale dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
Per tali utenze:
 - è obbligatorio servirsi di circuiti distinti con avvio del materiale a riciclaggio e/o recupero;
 - è vietata l'utilizzazione della discarica come opzione di smaltimento finale.
2. Per le violazioni ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo sono previsti appositi controlli e applicabili sanzioni amministrative, per i quali si fa rinvio al Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni dei Regolamenti Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2003.
3. E' vietato immettere nel circuito ordinario di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
4. I rifiuti di imballaggio secondari, prodotti dalle utenze commerciali, artigianali e di servizio, sono assimilati, ai fini della raccolta e dello smaltimento, ai rifiuti solidi urbani. A tali utenze, che insistono nel territorio dell'Ente, viene fornito il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio secondari con destinazione al riciclo e recupero e conseguente divieto di smaltimento in discarica e con costi a carico delle utenze specifiche.

L'attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio secondari non pregiudica la scelta delle utenze specifiche di servirsi di propri circuiti di raccolta, fermo restando nell'ipotesi di recupero di detti rifiuti quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 18

Gestione Rifiuti ingombranti

1. E' istituito apposito servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti con frequenza di ritiro che, per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, secondo le indicazioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani, non dovrebbe superare i 7 (sette) giorni.
2. Il servizio è strutturato in modo tale che già in fase di raccolta, o comunque a valle della stessa, si possa operare una distinzione dei rifiuti ingombranti ferrosi e/o legnosi che possono essere avviati al recupero, dalle apparecchiature catalogate pericolose, che dovranno essere avviate ad appositi centri attrezzati di trattamento, e da quelle non suscettibili di recupero che devono essere avviate allo smaltimento.

Art. 19

Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 9 devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

Art. 20

Accertamento.

1. Gli Enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché dell'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che gli hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile avere informazioni complete in merito all'atto

notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui presentare adesione agevolata. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. La misura annua degli interessi è determinata dal tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione stabilite dal decreto legislativo n.446/97 in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 21

Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 23 in elenchi da formare e consegnare al Concessionario della Riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di denuncia tardiva o di accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. Su istanza del contribuente il Responsabile del Servizio Tributi può concedere per gravi e comprovati motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
4. E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97.

Art. 22

Poteri del comune.

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 23

Funzionario responsabile.

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 24

Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (sei mesi) dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Per le somme dovute al contribuente la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulti inferiore a € 12,00.

Art. 25

Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51 a € 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

Art. 26

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007